



COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 16465
Data 31 GEN 2019

COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 ✉ Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

P.G.N.

Pratica n. 649/ECO

Addi: 31.01.2019

OGGETTO: Classificazione di industrie insalubri art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265 e D.M. 5.9.1994.

IL DIRIGENTE

- Vista la normativa sulla classificazione di industrie insalubri contenuta negli artt. 102, 103, 104 del Regolamento Generale Sanitario -approvato con Regio Decreto 3.2.1901, n. 45- e negli artt. 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie -approvato con Regio Decreto 27.7.34, n. 1265- e visto altresì il decreto 5.9.1994 del Ministero della Sanità, contenente l'elenco delle attività insalubri suddivise in due classi, ognuna delle quali ripartite in varie categorie e sottocategorie;
- Considerato che i Comuni sono tenuti a classificare le attività produttive insediate nel proprio territorio secondo le due classi di "insalubrità" individuate nell'elenco predisposto dal Ministero della Sanità sopra richiamato;
- Preso atto che, ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, "la prima classe comprende quelle (manifatture o fabbriche) che debbono essere isolate nelle campagne e lontano dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato";
- Valutato che la classificazione si riferisce ad una pericolosità potenziale ma suscettibile di produrre una immissione nociva per la salute degli abitanti e per l'ambiente, a motivo del tipo di attività esercitata o per i materiali impiegati;
- Ritenuto che la classificazione di un'industria come "insalubre" costituisce un indispensabile strumento ai fini di un'efficace prevenzione rispetto ai vari inconvenienti igienici in cui può essere coinvolta la popolazione limitrofa al sito dove si esercita un'attività così definita;
- Vista la proposta di classificazione di attività insalubre prot. **8823** del **28.01.2019**, avanzata dal Responsabile dell'Unità Operativa U.C.N.I. del Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Locale Socio Sanitaria n. 6, relativa alla seguente ditta insediata nel territorio comunale;

Si sintetizzano le caratteristiche della Ditta qui di seguito:

- Denominazione ditta: **VALORE AMBIENTE S.R.L.**
Sede legale: Contrà Pedemuro San Biagio n°72 - 36100 Vicenza;
Sede produttiva: Strada della Pelosa n°173 - 36100 Vicenza;
Attività: deposito e trattamento di rifiuti;
Cause insalubrità: potenziale inquinamento atmosferico e potenziale inquinamento idrico;
Condizioni a cui assoggettare l'attività: riportate nel dispositivo;
Proposta di classificazione: **industria insalubre di prima classe**;
Codice di classificazione D.M. 5.9.1994: **B/100** (Rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento);
Pratica n. 649/ECO.
- Considerato che al presente atto di classificazione seguirà l'emissione di un decreto intestato alla ditta che verrà notificato, come previsto dall'art. 103 del sopra citato Regolamento Generale Sanitario del 1901; detta notifica però, anziché avvenire tramite messi comunali, avverrà tramite pec o altra analoga modalità elettronica, per ottemperare alle più recenti disposizioni di legge sulla pubblica amministrazione;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0016465/2019 del 31/01/2019



- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che distingue tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita ai dirigenti;
- Vista la corrispondenza intercorsa tra il Direttore del Settore Ambiente e Tutela del Territorio (nota 23.7.2004 p.g.n 38144) e il Segretario Generale del Comune di Vicenza (risposta 2.8.2004 pgn 40684) con la quale, in ottemperanza al sopra richiamato art. 107, veniva definita una nuova procedura amministrativa relativa alle classificazioni delle industrie insalubri, secondo la quale l'attribuzione di competenza passava dalla Giunta Municipale al Dirigente di Settore;
- Visto il provvedimento del 8/11/2019 P.G.N. 166615 con il quale il Sindaco ha delegato all'Ing. Marco Salvatore l'incarico di dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;

DISPONE

- di classificare **industria insalubre di prima classe**, ai sensi del D.M. 5.9.1994, l'attività denominata "**VALORE AMBIENTE S.R.L.**", insediata nel territorio comunale in Strada della Pelosa n°173, e già descritta in premessa.
- La Ditta, come richiesto dal Responsabile dell'Unità Operativa U.C.N.I. del Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 nella proposta di classificazione di attività insalubre prot. 8823 del 28.01.2019, dovrà ai sensi dell'art. 216, comma 6° del T.U.LL.SS. **adottare le seguenti condizioni:**
 1. il sito dovrà essere dotato di idonea recinzione generale atta a limitare eventuali disperdimenti dei materiali stoccati e l'accesso di persone estranee all'attività;
 2. le finiture dei fabbricati dovranno essere conformate per limitare e impedire l'insediamento e stazionamento di colombe e ratti e nel caso non sia realizzabile diversamente, con la predisposizione dei dissuasori ad aghi o altro deterrente;
 3. i rilasci o perdite di materiali dovranno essere prontamente oggetto di attività di bonifica e deve essere previsto lo spazzamento giornaliero dei piazzali, con attrezzature dotate di sistemi che limitano la formazioni di polveri;
 4. lo stoccaggio esterno dei materiali non putrescibili dovrà essere organizzato con rotazione periodica in modo da non permettere l'insediamento di insetti e animali;
 5. sia predisposto un programma di lotta ai roditori e l'attività sia regolarmente registrata.
- il presente provvedimento sarà efficace dalla data di messa in esercizio dell'impianto sito in Strada della Pelosa n°173;
- **il presente provvedimento non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'impianto** sito in Strada della Pelosa n°173;
- ulteriori condizioni e prescrizioni potranno essere imposte alla ditta in sede di approvazione del progetto;
- di eseguire gli atti di gestione conseguenti alla presente disposizione in forza delle competenze attribuite ai dirigenti dal D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dallo Statuto Comunale;
- di provvedere all'affissione del presente provvedimento, **per la durata di dieci giorni**, all'Albo Pretorio Comunale.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO
Ing. Marco Salvatore

11/11/2019



Settore Ambiente Energia e Tutela del Territorio
Piazza Biade, 26 - Vicenza - email:
ecologia@comune.vicenza.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì mercoledì 8,30 - 12,30 - Martedì e giovedì: 16,30 - 18,00
mdg



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA